

N. 04104/2010 REG.DEC.

N. 11537/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 11537 del 2003, proposto da:
Comune di M[redacted] di V[redacted], rappresentato e difeso dagli avv.
Giuseppe A[redacted], Giulio C[redacted], Pietro C[redacted], con domicilio
eletto presso Giulio C[redacted] in Roma, via Antonio P[redacted], 67;

contro

Comuni B[redacted], rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele D[redacted] S[redacted],
Lorenzo P[redacted], Maria Alessandra S[redacted], con domicilio eletto
presso Maria Alessandra S[redacted] in R[redacted], via Vittorio E[redacted]
219,

nei confronti di

Regione Veneto, in persona del presidente della Giunta regionale del
Veneto, non costituita in giudizio

per la riforma

della sentenza del TAR VENETO - VENEZIA :Sezione I n. 03803/2003, resa tra le parti, concernente destinazione a zona artigianale-industriale di area privata coltivata a vigneto.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il Cons. Andrea Migliozi e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Avesani e Maria Alessandra Sandulli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. Conti B., proprietario in l. del Comune di M. di V. di un fondo agricolo, di 4,5 campi veronesi coltivato a vigneto nonché titolare di azienda vitivinicola produttrice di uve e vini DOC impugnava innanzi al TAR per il Veneto la deliberazione del consiglio comunale n. 107 del 28/12/2003 di adozione del Piano Regolatore Generale nella parte in cui è stata impressa al predetto fondo la destinazione urbanistica artigianale – industriale , diversa da quella precedente (agricola).

L'adito giudice , con sentenza n.3803/2003, accoglieva il proposto gravame, ritenendo, in particolare, fondata la censura di eccesso di potere per contraddittorietà e incongruità della scelta operata dall'Amministrazione .

Il Comune di **M...** in **V...** ha impugnato tale sentenza, ritenendola erronea nelle sue prese statuizioni.

In particolare, l'appellante **C...** deduce, in via preliminare, la inammissibilità e comunque improcedibilità del ricorso proposto in prime cure dal **C...**, mentre, nel merito la sentenza sarebbe fondata sulla falsa rappresentazione dei fatti presupposti, avendo, in particolare, il primo giudice omesso di rilevare che i 4,5 campi veronesi per cui è causa in realtà avevano già avuto la destinazione produttiva ad opera delle previsioni recate dal precedente Piano di Fabbricazione.

Si è costituito in giudizio l'appellato sig. **C...** **B...** che ha contestato la fondatezza del proposto gravame con riferimento sia alle eccezioni preliminari che al censure di merito, con richiesta di conferma della impugnata sentenza.

All'odierna udienza pubblica il ricorso in appello viene trattenuto in decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato.

La controversia che viene all'esame di questa Sezione riguarda le previsioni del Piano Regolatore Generale del **C...** di **M...** di **V...** nella parte in cui hanno impresso al fondo di proprietà dell'attuale appellato (sito in località **P...** del territorio comunale) adibito alla coltivazione di uve pregiate per la

vinificazione (vini DOC Valpolicella) la destinazione urbanistica artigianale-industriale (Zona D1)

L'Amministrazione comunale con il proposto gravame contesta la fondatezza della sentenza con cui il giudice di primo grado ha statuito, in accoglimento del relativo ricorso, l'illegittimità di tali previsioni, sostenendo, in particolare come le statuizioni assunte dal TAR siano il frutto di una falsa rappresentazione dei fatti posti alla base di un altrettanto erroneo convincimento.

L'assunto difensivo non appare condivisibile.

In primo luogo parte appellante, reiterando quanto già formulato in primo grado, critica il mancato accoglimento delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso di prime cure, sollevate sul rilievo della non avvenuta impugnazione da parte del ricorrente degli atti deliberativi della Giunta Regionale del Veneto del novembre del 1985 e del marzo del 1997 con cui veniva rispettivamente approvato il PRG del C. [redacted] di M. [redacted] di V. [redacted] e riconfermata la destinazione urbanistica dell'area per cui è causa.

Vale in proposito ribadire, a ragione della infondatezza di dette eccezioni, quanto già fatto presente dal Tar : le previsioni del PRG adottato, facendo venir meno la destinazione agricola, hanno, in riferimento alla posizione in concreto fatta valere dall'attuale appellato, una lesività immediata e diretta e tanto radica nel sig. C. [redacted] la legittimazione a contestare in via giurisdizionale, così come

avvenuto, la legittimità di dette previsioni, senza dovere attendere l'approvazione dello strumento urbanistico e senza altresì la necessità di dover, in prosieguo, impugnare gli atti a valle del procedimento di formazione del PRG.

Al riguardo non può non confermarsi l'orientamento espresso da questa Sezione circa l'impugnabilità delle previsioni immediatamente lesive recate da un PRG solo adottato e la irrilevanza della omessa impugnazione del provvedimento di approvazione del PRG sull'ammissibilità del ricorso proposto avverso la delibera di adozione del Piano, tenuto conto degli effetti automaticamente caducanti e non meramente viziati sul successivo provvedimento di approvazione (cfr, tra le tante, decisione 13/4/2005 n.1743; idem 15/9/1998 n.1155).

Passando all'esame delle censure di merito, parte appellante assume in sostanza che il Tar ha errato nel ritenere che nella specie sia stata impressa una nuova destinazione (quella industriale) diversa dalla precedente (agricola), lì dove , in realtà tale fondo era già inserito in zona artigianale sulla base del precedente Piano di Fabbricazione e ciò inficerebbe le statuizioni rese in sentenza in ordine alla illogica (e illegittima) innovazione apportata dal PRG.

In ogni caso, sempre ad avviso della difesa del C. [redacted] di [redacted] di V. [redacted], la previsione del PRG oggetto di contestazione è meramente confermativa e quindi non lesiva e l'annullamento delle previsioni di piano regolatore disposto dal Tar avrebbe il solo effetto

di far rivivere la disciplina urbanistica antecedente all'adozione dello stesso PRG.

I dedotti vizi di legittimità unitamente ai denunciati profili di carenza di interesse pure fatti rilevare sono insussistenti.

In primo luogo va osservato che il fondo in controversia è quello individuato in una più vasta area sita in località R██████, sempre di proprietà del C██████ in parte destinata, precedentemente alle previsioni di PRG in contestazione, a zona produttivo-artigianale, in altra parte, quella qui in rilievo, di 4,5 campi veronesi contrassegnata, seppur non in base ad una formale destinazione, da un utilizzo agricolo risalente nel tempo (circostanza, questa, pacificamente ammessa in causa).

Ora, la normativa recata dal Piano Regolatore ha inciso concretamente sulla disciplina urbanistica del fondo in questione, lì dove imprimendo al medesimo la destinazione urbanistica industriale (zona D1) impedisce già dalla data di adozione dello strumento pianificatorio l'uso agricolo, con il restringimento delle potestà dominicali proprie del diritto di proprietà e non v'è dubbio che l'imposizione di una destinazione del genere diversa da quello sinora consentita deve trovare, a giustificazione del sacrificio imposto al privato, una sua legittima giustificazione nelle scelte urbanistiche di carattere generale recate, in sede di pianificazione generale del territorio comunale, appunto, dal PRG.

Prima di verificare in concreto la legittimità della scelta operata in

ordine al fondo dell'appellato, occorre farsi carico di esaminare i rapporti tra i due strumenti urbanistici che si sono susseguiti, PdF prima e PRG dopo, dal momento che alcun mutamento si assume, da parte del C [REDACTED] sia intervenuto in materia, atteso che il secondo strumento non avrebbe fatto altro che confermare le analoghe previsioni recate dal primo strumento.

Orbene, al riguardo si osserva come il PRG non può considerarsi, quanto alle prescrizioni da esso recate, meramente ripetitivo del precedente Programma di Fabbricazione: e tanto per l'esistenza di una innegabile ontologica differenza tra i due strumenti di pianificazione urbanistica; invero, ancorchè i due strumenti quanto al contenuto di carattere generale della disciplina in essi contenuta, possono considerarsi equivalenti, nondimeno il primo costituisce una sorta di surrogato del PRG., volto ad assicurare solo una embrionale disciplina urbanistica e contrassegnato da una valenza squisitamente edilizia (cfr Cons Stato Sez V 26/5/1990 n.434).

In un siffatto contesto ordinamentale, la disciplina del Programma di fabbricazione si appalesa recessiva rispetto a quella successivamente introdotta dal Piano Regolatore che, quindi, sostituisce le previgenti previsioni urbanistiche e, in tali sensi, le innova e non semplicemente le conferma e reitera.

Se così è, allora, è evidente, quanto al caso de quo, che si appalesa del tutto irrilevante la comparazione tra le previsioni del Piano con quelle "omologhe" del previgente Programma e dovendosi in

concreto verificare la legittimità o meno delle prescrizioni del PRG adottate alla stregua dei normali parametri utilizzati in subjecta materia.

Quanto testè osservato vale altresì a far ritenere infondata la tesi del C. [REDACTED] che ha fatto intravedere una sorta di inutilità della sentenza emessa: al di là della inconsistenza in sé di un siffatto assunto. Volendo, per assurdo, seguire tale ragionamento si potrebbe mettere in discussione la sussistenza in capo alla stessa Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.100 cpc dell'interesse sostanziale e processuale ad impugnare la sentenza qui gravata.

Passando allora al merito della questione giuridica sottesa alla vicenda, ineccepibili si rivelano le osservazioni del giudice di primo grado nel rilevare, del tutto correttamente ed esattamente, la illogicità delle previsioni recanti la destinazione industriale per il fondo del sig. C. [REDACTED], in ragione dell'evidenziato contrasto con i criteri informativi recati nella relazione allegata al PRG, lì dove, in verità, ci si faceva carico, giustamente e condivisibilmente, della "salvaguardia delle aree agricole con particolare riferimento alle colture pregiate e specializzate della zona; ed è appena il caso di sottolineare come, per fatto notorio, la produzione di vini DOC Val [REDACTED] e Recioto ben debba farsi rientrare nell'alveo delle colture di pregio.

Il rilevato contrasto tra la scelta di imporre una improbabile ed inverisimile vocazione industriale e gli obiettivi fissati dallo stesso PRG non pare possa essere messo in dubbio e, al riguardo, peraltro,

parte appellante in concreto non è riuscita ad addurre osservazioni e/o elementi di giudizio idonei a smentire l'assunto del giudice di primo grado, le cui prese conclusioni meritano perciò di essere pòiena,emte confermate.

In forza delle suestese considerazioni, l'appello , in quanto infondato, va respinto.

Le spese e competenze di causa seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo rigetta. .

Condanna l'appellante ~~Comune di Marano di Valpolicella~~ alla rifusione, in favore della parte appellata , delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/ /00) oltre IVA e CPA. .

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Armando Pozzi, Presidente FF

Anna Leoni, Consigliere

Bruno Mollica, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione